

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1311

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERLINI, TARDITI

Modifica all'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134,
in materia di gratuità del giudizio nelle controversie di lavoro

Presentata l'11 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura, con l'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è stata abolita la « gratuità del giudizio » nelle controversie di lavoro prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 319, e ritenuta punto cardine del sistema processuale speciale introdotto con la stessa legge.

Ritenne infatti il legislatore, in linea con i principi contenuti nella legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), che il lavoratore dovesse avere una tutela più pregnante nel momento in cui dovesse agire a tutela di diritti riconducibili alla sfera del lavoro (sia nei confronti del datore di lavoro che degli enti previdenziali).

Oggi, con la norma che si intende modificare, la reintroduzione del sistema oneroso per il processo del lavoro rischia di compromettere la libertà del lavoratore di fare valere i propri diritti, diminuendo, di fatto, la sua tutela rispetto sia al datore di lavoro che agli enti previdenziali.

Ciò comporta la necessità di ristabilire una situazione di equilibrio, dando risposta alle giuste proteste avanzate dalle parti sociali e dalle categorie professionali, con un intervento legislativo teso a modificare il comma 2 dell'articolo 23 della citata legge n. 134 del 2001, tornando al regime della esenzione dalle spese per i processi in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è sostituito dal seguente:

«2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e gli articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2002 ».

